

**T.A.R. Salerno, (Campania), sez. II, 10/03/2014, (ud. 13/02/2014, dep.10/03/2014), n. 558**

**Classificazione:**

[SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri \(in particolare: extracomunitari\) - - permesso di soggiorno](#)

**Fatto**

1.- Con l'atto notificato il 26 luglio 2012, depositato il 4 settembre 2012, il nominato in epigrafe, presente in Italia fin dal 1991, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prima e successivamente di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, con durata fino al 27.6.2007, venditore ambulante al dettaglio di abbigliamento, afflitto da diverse patologie e bisognoso di cure e controlli periodici, premesso di aver presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, allegando un certificato medico dell'1.12.2011, successivamente integrata, in sede di controdeduzioni alla comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/90, con documentazione proveniente da struttura pubblica, attestante non solo l'indifferibilità ed urgenza delle cure non erogabili nel Paese d'origine, impugna il rigetto dell'istanza per difetto di motivazione e violazione di legge (art. 5, comma 1 T.U. Immigrazione), osservando che la Questura ben avrebbe potuto emettere un permesso di soggiorno per cure mediche, non ostandovi le condanne riportate (relative alla violazione del **diritto** d'autore) e la circostanza della precedente reiezione della procedura di emersione (27.1.2011).

2.- Resiste in giudizio l'intimata Amministrazione chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- L'istanza di tutela cautelare risulta respinta con ordinanza n. 414 dell'11 ottobre 2012

**Diritto**

Il ricorso è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Dubita parte ricorrente della legittimità del provvedimento, in epigrafe meglio specificato, recante rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e segnatamente per cure mediche.

2.- Gioverà ricordare che, giusta ricostruzione versata in atti dalla resistente Amministrazione, il ricorrente, già destinatario del decreto n. 240 Cat/A/12 del 19.11.2008 di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, impugnata davanti al Tar con ricorso rigettato nel merito con sentenza n. 915/2012, presentava istanza di rilascio del permesso per motivi umanitari ex art. 11, comma 1, lett.c-ter del DPR 394/1999 depositando certificato medico recante diagnosi di patologia afferente all'apparato masticatorio, successivamente integrata con certificato medico rilasciato dal P.O. di Roccadaspide (SA) con diagnosi di "spondilo artropatia interapofisaria L5 in operato di ernia nel disco L. 5.5" necessitante di cure non effettuabili nel paese d'origine.

L'Amministrazione denegava il permesso ritenendolo in grado di lavorare, di rientrare nel Paese natio e tornare in Italia con regolare visto d'ingresso per sottoporsi a visite mediche. Il decreto in questione veniva notificato all'interessato alla frontiera, quando lo stesso, di ritorno dall'estero, cercava di rientrare in Italia.

3.- Il ricorrente impugna il provvedimento con due sintetiche censure che il Collegio non condivide.

È noto che il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal DPR 394/99 che all'articolo 11c. 1 lett c) prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato dietro presentazione da parte dell'interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dal territorio nazionale.

Stabilisce l'art. 35, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio...".

Il successivo art. 36 - nel prevedere che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia possa ottenere uno specifico visto d'ingresso ed il relativo permesso di soggiorno - non esclude che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente, sia pure in base ad un diverso titolo, sul territorio dello Stato.

La disposizione richiede inoltre che l'ammalato si gravi delle spese che deve sostenere per le cure e dimostri di avere la disponibilità in Italia di risorse sufficienti a farvi fronte.

La giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che l'art. 35 - di per sé - non possa consentire l'emissione di un permesso di soggiorno in favore dello straniero irregolare, per il semplice motivo che esso non contempla tale possibilità, e che i casi in cui ne è consentito il rilascio sono espressamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 14/01/2008 n. 41).

Tale norma si limita infatti a stabilire che lo straniero presente sul territorio nazionale ha comunque **diritto**, a prescindere dal suo status, di ottenere le cure mediche essenziali ed urgenti; essa conforma, in tal modo, la disciplina **dell'immigrazione** ai principi generali dell'ordinamento espressi in materia dall'art. 32 Cost., che non tollerano omissioni nell'erogazione delle prestazioni essenziali alla salute, quantunque riferite ad immigrati clandestini, giacché, in caso contrario, verrebbe intaccato quel nucleo minimo ed irriducibile che attiene al **diritto** alla salute da garantirsi a qualsiasi persona umana (cfr., Corte Cost., 17/01/2001 n. 252).

Per ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è invece necessario dar corso alle procedure previste dall'art. 36 del d.lgs. 286/98.

Trasponendo le menzionate acquisizioni alla fattispecie in esame, deve convenirsi che il provvedimento impugnato deve ritenersi impermeabile alle censure proposte, atteso che le cure mediche di cui l'interessato necessita non richiedono il rilascio del permesso di soggiorno e, ben possono essere usufruite con il procedimento descritto dall'impugnato provvedimento.

Può concludersi per la reiezione del ricorso.

4.- Non ricorrono i presupposti per l'ammissibilità al gratuito patrocinio.

5.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

### **PQM**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 MAR. 2014.